

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO (CAMERA) E COMMISSIONE  
SPECIALE PER L'ESAME DEGLI ATTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO (SENATO)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA  
DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA –  
ATTO N. 7**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI  
Dott. Giovanni Sabatini

23 aprile 2018

Illustri Presidenti, Onorevoli Deputati e Senatori,

consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l'invito a partecipare alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del mondo bancario sullo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa.

Il provvedimento in esame assume interesse per il nostro settore in quanto le banche rappresentano uno dei principali canali di distribuzione di prodotti assicurativi, sia di tipo tradizionale sia di investimento.

Il mondo bancario è sensibile al tema della distribuzione dei prodotti alla clientela, che non si esaurisce con la definizione dell'assetto normativo e regolamentare, ma coinvolge anche la corretta impostazione dei rapporti tra banche, personale e clientela. A tal fine, l'8 febbraio 2017, è stato siglato tra ABI e Sindacati di settore, l'Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro, che ha individuato una serie di innovative iniziative per riaffermare con forte convinzione i valori etici cui ispirare tali rapporti.

In generale, l'Associazione Bancaria Italiana **condivide i contenuti dell'articolato**, finalizzati a recepire coerentemente il dettato normativo europeo nell'ottica di favorire la massima trasparenza e correttezza nel mercato della distribuzione assicurativa.

Si esprime altresì l'auspicio che nel processo di recepimento si **eviti di introdurre norme suscettibili di produrre svantaggi competitivi** per le imprese bancarie e finanziarie operanti in Italia in rapporto ai competitor di altri Paesi europei, nell'ottica di assicurare un terreno di gioco quanto più possibile livellato.

Ciò dovrebbe essere tenuto presente nel processo di **decisione sull'esercitare o meno le opzioni concesse agli Stati membri**.

È corretto **l'approccio**, adottato dall'art. 5 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), **nel definire il coordinamento tra le norme di recepimento della IDD relative alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e quelle di recepimento sia della MIFID II, relative alla distribuzione dei prodotti di investimento, sia del Regolamento PRIIPS**.

Tale approccio, infatti, prevede:

a) in tema di incentivi, l'applicazione della medesima disciplina prevista dalla MIFID II anche a quelli inerenti alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

b) i principi per la ripartizione dei poteri di vigilanza tra IVASS e CONSOB in relazione alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, i quali stabiliscono:

- ✓ che l'IVASS abbia i poteri di vigilanza in tema di: a) governo dei prodotti per quanto attiene alle attività di ideazione e distribuzione dei prodotti svolte direttamente dalle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) trasparenza e correttezza della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi direttamente svolta dalle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi;
- ✓ che la Consob abbia i poteri di vigilanza in tema di: a) governo dei prodotti per quanto attiene all'attività di distribuzione svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi; b) trasparenza e correttezza della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi;
- ✓ il coordinamento tra l'IVASS e la Consob al fine di garantire la coerenza ed efficacia complessiva del sistema di vigilanza e il contenimento degli oneri per i soggetti vigilati;

c) la conferma dell'attribuzione alla Consob dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento commercializzati in Italia, ivi compresi quelli assicurativi.

E' importante che il Decreto Legislativo in esame definisca la disciplina dettagliata di tali principi al fine di assicurarne la loro **corretta trasposizione nelle norme regolamentari di competenza delle due autorità di vigilanza**. In particolare, è necessario che siano chiaramente identificati gli ambiti di competenza della vigilanza regolamentare delle due Autorità e che le banche, che distribuiscono tutti i prodotti di investimento (sia finanziari sia assicurativi), siano vigilati da un'unica autorità.

Tali istanze tengono conto sia delle esigenze operative del mondo bancario e finanziario, sia dei principi di proporzionalità, buon andamento ed economicità che governano l'azione amministrativa.

Inoltre, occorre rilevare che l'art. 1, comma 10 dello schema di Decreto Legislativo in esame, introducendo l'art. 108 bis al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private - CAP), istituisce l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi (ORIA), che mutua lo stesso schema dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) di cui all'art. 128-*undecies* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Lo stesso articolo disciplina le modalità di iscrizione degli intermediari che intendono svolgere l'attività di distribuzione assicurativa nel territorio nazionale.

In primo luogo, è opportuno il richiamo riportato nel nuovo articolo in merito all'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per i soggetti iscritti in altri albi o registri. Si evidenzia infatti come la potenziale superfetazione degli obblighi di iscrizione in diversi registri in capo a soggetti già iscritti e vigilati rappresenta un'importante fonte di:

- (i) incertezze nell'attuazione delle norme, e di
- (ii) incremento dei costi di implementazione/adempimenti.

In ragione del nesso diretto che intercorre fra attività di attuazione della norma e chiarezza/semplificata nell'interfaccia con il consumatore, appare importante che il legislatore nel recepimento orienti l'attenzione al principio della proporzionalità degli oneri amministrativi "ai fini della tutela del consumatore" (cfr. art. 11 par. 2 dell'IDD), nell'ottica di evitare al massimo inutili duplicazioni o ridondanze attuative. Anche in questo contesto, è auspicabile che si attui un coordinamento stringente fra regole (requisiti di accesso e permanenza nell'attività), regolatori, controllori e ambiti della vigilanza.

Sul punto, si propone che gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, qualora iscritti in albi o in registri oggetto di vigilanza da parte di uno specifico Organismo/Autorità, siano esentati dalla registrazione all'ORIA, ovvero, qualora sia ritenuta indispensabile, che tale registrazione avvenga senza costi per gli iscritti.

Infine, il nuovo art. 120-*quinquies* del CAP, introdotto all'art. 1, comma 22 dallo schema di Decreto Legislativo in esame, al comma 4, prevede che nel caso di vendita abbinata del prodotto assicurativo insieme ad un prodotto o un servizio accessorio, il distributore di servizi assicurativi debba specificare al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo, che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo, è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo

Tale previsione sembra configurare per il distributore un regime di responsabilità proprie dell'attività di consulenza" nei confronti del contraente.

Al riguardo, occorre evidenziare che nei principi generali di correttezza e diligenza nella raccolta delle informazioni al cliente riportati nell'IDD (art. 18 e 20) e nella bozza di Decreto Legislativo in esame, vi è una distinzione della responsabilità dell'intermediario nell'attività di informazione al cliente (offerta a titolo gratuito) da quella riveniente dall'attività di raccomandazione/consulenza (offerta a titolo oneroso) e che – segnatamente nell'IDD - non è previsto alcun obbligo dell'attività di "consulenza" da parte del distributore.

Come previsto all'art.20 dell'IDD, l'obbligo del distributore di fornire al cliente la motivazione del per cui un particolare prodotto è più indicato si sostanzia solo se viene effettivamente svolta un'attività di consulenza.



COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO (CAMERA) E COMMISSIONE  
SPECIALE PER L'ESAME DEGLI ATTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO (SENATO)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA  
DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA –  
ATTO N. 7**

**PROPOSTE ABI**

23 aprile 2018

**1) REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO APPLICABILI ALLE IMPRESE ASSICURATIVE E AGLI INTERMEDIARI CHE REALIZZANO PRODOTTI ASSICURATIVI DA VENDERE AI CLIENTI - ART. 1, COMMA 3 (ART. 30-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)**

Allo scopo di garantire chiarezza ed efficacia all'impianto normativo che disciplina la ripartizione dei poteri di vigilanza tra l'IVASS e la Consob per quanto attiene al governo dei prodotti di investimento assicurativi, si propongono alcune integrazioni alla formulazione del comma 3 dell'art. 1.

Proposta di emendamento allo schema di Decreto Legislativo:

All'**art. 1, comma 3**, con riferimento all'art. 30-*decies*, comma 6:

- dopo le parole "in modo da garantire" eliminare le parole "uniformità al" e aggiungere la parola "che";
- dopo le parole "la disciplina applicabile" aggiungere le parole "al governo dei prodotti nella fase della";
- dopo le parole "vendita dei prodotti d'investimento assicurativi" aggiungere le parole "svolta direttamente dalle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi risulti uniforme a quella applicabile in caso di vendita svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi, così da garantire".

Così emendato, il testo del nuovo comma 6 sarebbe pertanto:

"L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire ~~uniformità al~~ che la disciplina applicabile **al governo dei prodotti nella fase della** vendita dei prodotti d'investimento assicurativi **svolta direttamente dalle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi risulti uniforme a quella applicabile in caso di vendita svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi, così da garantire** coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi a prescindere dal canale distributivo, ai sensi ed in coerenza con



quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163».

**2) AMBITO DI APPLICAZIONE - ART. 1, COMMA 7 (ARTICOLO 107 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)**

Pare opportuno rendere più chiara la formulazione del comma 6 dell'art. 107 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito CAP), ove si stabilisce che "Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all'art. 109, comma 2 lettera d) sono sottoposte, limitatamente all'attività di distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS [...]".

Proposta di emendamento allo schema di Decreto Legislativo:

All'**art.1, comma 7**, con riferimento all'art. 107, comma 6:

dopo le parole "Fatto salvo quanto previsto" aggiungere le parole "dagli articoli 6, comma 2, 6-bis commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis, nonché dall'art. 25-ter".

Così emendato, il testo del nuovo comma 6 sarebbe pertanto:

"Fatto salvo quanto previsto **dagli articoli 6, comma 2, 6-bis commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis, nonché dall'art. 25-ter** del testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all'art. 109, comma 2 lettera d) sono sottoposte, limitatamente all'attività di distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS [.....]".

**3) ORGANISMO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI - ORIA - ART.1, COMMA 10 E SEGUENTI**

L'art. 1, comma 10 dello schema di Decreto Legislativo, introducendo l'art. 108 bis al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, istituisce l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi (ORIA), che mutua lo stesso schema dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)

di cui all'art. 128-*undecies* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Lo stesso articolo disciplina le modalità di iscrizione degli intermediari che intendono svolgere l'attività di distribuzione assicurativa nel territorio nazionale.

In primo luogo, si esprime apprezzamento per il richiamo del nuovo articolo 108, bis, comma 4 del CAP in merito all'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per i soggetti iscritti in altri albi o registri. Si evidenzia infatti come la potenziale superfetazione degli obblighi di iscrizione in diversi registri in capo a soggetti già iscritti e vigilati rappresenta un'importante fonte di:

- (i) incertezze nell'attuazione delle norme, e di
- (ii) incremento dei costi di implementazione/adempimenti.

In ragione del nesso diretto che intercorre fra attività di attuazione della norma e chiarezza/semplificata nell'interfaccia con il consumatore, è importante che il legislatore nel recepimento orienti l'attenzione al principio della proporzionalità degli oneri amministrativi "ai fini della tutela del consumatore" (cfr. art. 11 par. 2 dell'IDD), nell'ottica di evitare al massimo inutili duplicazioni o ridondanze attuative. In questo contesto, si auspica che si attui un coordinamento stringente fra regole (requisiti di accesso e permanenza nell'attività), regolatori, controllori e ambiti della vigilanza.

Al riguardo, si propone che gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, qualora iscritti in albi o in registri oggetto di vigilanza da parte di uno specifico Organismo/Autorità, siano esentati dalla registrazione all'ORIA, ovvero, qualora ritenuta indispensabile, che tale registrazione avvenga senza costi per gli iscritti.

Proposte di emendamento allo schema di Decreto Legislativo:

- All'**art.1, comma 10**, con riferimento all'art.108 bis:
  - ✓ al comma 4, dopo le parole "L' IVASS" aggiungere le seguenti: "sentita la Banca d'Italia e l'Organismo di cui all'art. 128-*undecies* del testo unico bancario"
  - ✓ dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
    - 4bis. Sono esentati dall'iscrizione all'Organismo gli intermediari iscritti all'Organismo di cui all'art. 128-*undecies*

del testo unico bancario”

oppure in subordine:

- 4bis. “sono esentati dal pagamento dei costi di registrazione all’Organismo, gli intermediari iscritti all’Organismo di cui all’art. 128-*undecies* del testo unico bancario”.

- All’**art.1 comma 11**, ai fini della registrazione all’ORIA, all’art. 109, comma 4 *sexies*, lettera b) è previsto che sia comunicato all’Organismo “i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l’Intermediario” che ha richiesto la registrazione.

Al riguardo, si richiede di chiarire il termine “stretti legami” ovvero di espungere tale previsione.

- All’**art. 1, comma 11, lett. e)**, appare fuorviante la previsione ai sensi della quale, per l’attività di distribuzione tramite internet, debba essere iscritto al registro il “titolare del dominio”, tenuto conto che non è escluso che tale titolarità sia in capo ad un soggetto terzo rispetto a quello che esercita l’attività di distribuzione (ad esempio, una società di servizi informatici).

Si suggerisce pertanto di eliminare l’inciso in questione, con la conseguenza che anche per l’attività di intermediazione tramite internet sono da ritenersi valide le regole generali in tema di iscrizione alle varie sezioni registro.

#### **4) CONSULENZA E NORME PER LE VENDITE SENZA CONSULENZA - ART. 1, COMMA 21 (ART. 119-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)**

Riteniamo opportuno integrare la formulazione della norma in oggetto richiedendo che l’IVASS definisca nell’ambito della regolamentazione di attuazione in che cosa debba sostanzarsi l’obbligo dell’intermediario di far sì che qualsiasi contratto assicurativo proposto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

Proposta di emendamento allo schema di Decreto Legislativo:

All'**art. 1, comma 21**, relativo all'art. 119-ter:

al comma 5, dopo le parole "L'IVASS disciplina altresì con regolamento" aggiungere le parole "le modalità in base alle quali valutare la coerenza tra il contratto proposto e le richieste ed esigenze assicurative del contraente, nonché".

Così emendato, il testo del nuovo comma 5 sarebbe pertanto:

5. "L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità in base alle quali valutare la coerenza tra il contratto proposto e le richieste ed esigenze assicurative del contraente, nonché le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta".

## **5) VENDITA ABBINATA - ART. 1, COMMA 22 (ART. 120 QUINQUIES)**

Il nuovo art. 120-*quinquies* del CAP, introdotto all'art. 1, comma 22 dallo schema di Decreto Legislativo, al comma 4, prevede che nel caso di vendita abbinata del prodotto assicurativo insieme ad un prodotto o un servizio accessorio, il distributore di servizi assicurativi debba specificare al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo, che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo, è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo

Tale previsione sembra configurare per il distributore un regime di responsabilità proprie dell' "attività di consulenza" nei confronti del contraente.

Al riguardo, occorre evidenziare che nei principi generali di correttezza e diligenza nella raccolta delle informazioni al cliente riportati nell'IDD (art. 18 e 20) e nella bozza di Decreto Legislativo in esame, vi è una distinzione della responsabilità dell'intermediario nell'attività di informazione al cliente (offerta a titolo gratuito) da quella riveniente dall'attività di raccomandazione/consulenza

(offerta a titolo oneroso) e che – segnatamente nell'IDD - non è previsto alcun obbligo dell'attività di "consulenza" da parte del distributore.

Come previsto all'art.20 dell'IDD, l'obbligo del distributore di fornire al cliente la motivazione del per cui un particolare prodotto è più indicato si sostanzia solo se viene svolta un'attività di consulenza.

Ciò premesso, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, si propone di modificare il predetto comma 4, come segue:

Proposta di emendamento allo schema di decreto legislativo:

All'**art.1, comma 22**, con riferimento all'art.120-*quinquies*, comma 4:

dopo le parole "il distributore di prodotti assicurativi" aggiungere le seguenti "qualora offra un'attività di consulenza".

In alternativa si propone di sopprimere il comma 4.

**7) REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI - ART. 1, COMMA 24 (ART. 121-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)**

Si ritiene opportuno conferire maggiore chiarezza alla formulazione di tale norma.

Proposte di emendamento allo schema di decreto legislativo:

All'**art. 1, comma 24**, con riferimento all'art 121-*quater*:

- al comma 1:
  - dopo le parole "Fatta salva la competenza della CONSOB di cui" sono inserite le parole "agli articoli 6, comma 2, 6-*bis* commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 6-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4, 7, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 3-*bis*, nonché dall'art. 25-ter";
  - eliminare le parole "e dalle relative disposizioni di attuazione";
- al comma 2, dopo le parole "sentita la CONSOB, in modo da garantire" sono inserite le parole "che la disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativi svolta direttamente dalle imprese di

assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi risulti omogenea a quella applicabile in caso di vendita svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi, così da garantire”.

Così emendato, il testo del nuovo articolo risulta pertanto:

“1. Fatta salva la competenza della CONSOB di cui **agli articoli 6, comma 2, 6-bis commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis, nonché dall’art. 25-ter** del testo unico dell’intermediazione finanziaria e ~~dalle relative disposizioni di attuazione,~~ l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione dei prodotto di investimento assicurativi direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.

2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire **che la disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativi svolta direttamente dalle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi risulti omogenea a quella applicabile in caso di vendita svolta dai soggetti abilitati alla distribuzione dei prodotti assicurativi, così da garantire** uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.

3. L’IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati”.